

Intervista del 25.02.20 al Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste

1. Qual è la priorità con cui opera il Tribunale per i Minorenni nell'ambito dei casi di minori testimoni di violenza domestica? Che cosa può disporre?

Il Tribunale per i Minorenni si pone come priorità la tutela dei diritti del minore. Di conseguenza nei casi di violenza domestica viene indagato quanto la situazione di questi minori possa essere pregiudizievole per loro, predisponendo in base alla gravità dei fatti, eventuali allontanamenti del genitore maltrattante o la messa in protezione della madre e dei suoi figli presso una comunità mamma-bambino o una casa rifugio. Allo stesso tempo si cerca di tutelare anche il diritto del minore a mantenere un rapporto padre, sebbene in modo inizialmente controllato e monitorato dal Servizio sociale. Il Tribunale si esprime in merito alle modalità di visita e contatto con i minori, definendo visite protette o presenziate, richiedendo al Servizio sociale uno stretto monitoraggio e affidando temporaneamente i minori allo stesso ente. Relativamente alla responsabilità genitoriale del maltrattante, il Tribunale definisce la sospensione o decadenza nei casi in cui viene dimostrato nei fatti, quindi con elementi oggettivi e incontrovertibili, il grave pregiudizio per il minore. Vi è un'ampia discrezionalità del Collegio nel valutare quali sono le decisioni più convenienti, non ci sono i limiti tecnici come nel processo penale. Ci vuole sensibilità, capacità di prevedere gli effetti del provvedimento sul minore, sui genitori e familiari, e andare "step by step" in base all'evoluzione della situazione. I provvedimenti sono spesso temporanei, il primo in particolare lo è sempre, e modificabili in corso d'opera fino alla definizione del procedimento. Infatti, subito dopo il *P.Q.M.*, viene indicata la formula *definitivamente decidendo*. In questo caso le parti (PM o genitori/nonni/curatore speciale) possono fare ricorso di opposizione solo presso la Corte d'Appello e poi eventualmente in Cassazione.

2. Quali sono le tempistiche con cui agisce il Tribunale?

Nel merito dei provvedimenti atti a tutelare i minori che vivono in situazioni di violenza domestica e garantire loro protezione, a seguito della segnalazione presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni viene predisposta l'istruttoria: si apre il ricorso su richiesta del PM, poi il Tribunale avvisa le parti, dispone le udienze nel contraddittorio, nomina eventualmente tutore e curatore speciale, chiede aggiornamento ai Servizi e svolge la sua istruttoria più articolata rispetto a quella della procura. Il Tribunale risponde alle richieste del PM che nel 90% dei procedimenti è una parte processuale. Questo accade nei casi in cui venga valutata la necessità di intervenire e, ad eccezione di casi di estrema urgenza e rischio grave per il minore in cui le decisioni possono essere prese monocraticamente e in modo tempestivo da un giudice togato, ovvero un magistrato di professione, vengono invece rispettati i tempi tecnici necessari alla sua conclusione e alla fase di consultazione e decisione collegiale della Camera di Consiglio.

3. Come vivono genitori e minori la disposizione di visite protette?

Vi sono bambini desiderosi di incontrare il padre e altri meno, la visita svolta in modo protetto rappresenta, per le modalità con cui viene strutturata, un momento di incontro poco spontaneo sia per i genitori sia per i figli, tuttavia in molti casi la presenza di una terza persona in uno spazio neutro è indispensabile per agevolare l'interazione sia per quei genitori che faticano a rapportarsi con i propri figli, sia per i minori che si sentono rassicurati dal non essere soli con il proprio genitore. Relativamente ai minori che rifiutano di vedere i genitori durante le visite protette è necessario tenere in considerazione la volontà e l'età del minore, ad esempio risulta maggiormente difficile svolgere gli incontri laddove ci si scontri con l'opposizione di un adolescente rispetto a quella di un bambino.

4. La disposizione di affidamento dei minori ai Servizi sociali, è una misura indispensabile? È giusto porre sullo stesso piano le competenze genitoriali materne e paterne?

La disposizione di affidamento ai Servizi rappresenta solitamente è la base di partenza per poter mettere sotto tutela i minori e permettere al Servizio di agire liberamente senza l'opposizione di uno o entrambi i genitori ed intervenire sulle decisioni più importanti riguardanti i minori. Rappresenta un'ottima opportunità per poter procedere con interventi di supporto psicologico e di elaborazione dei vissuti da parte dei minori e dei genitori. Viene riconosciuta la difficoltà e il possibile sentimento di ingiustizia da parte delle madri vittime di violenza nel momento in cui i figli vengono affidati al Servizio, indicando una messa in discussione delle capacità genitoriali, monitorate parimenti a quelle del marito o compagno maltrattante, tuttavia si tratta di un intervento necessario. La correlazione tra traumatizzazione dovuta alle violenze e le eventuali mancanze o inadeguatezze genitoriali materne deve essere dimostrata al fine della valutazione delle competenze genitoriali. Allo stesso modo, per quanto concerne la valutazione delle competenze paterne e le modalità di svolgimento delle visite, viene discussa, in sede decisionale, la gravità dei comportamenti agiti quanto questi possano aver influenzato il rapporto genitore/figlio e messo a rischio l'incolumità del minore. I giudici non presentano una posizione univoca, alcuni si dimostrano più rigidi e impediscono o limitano gli incontri con i minori fino a quando il genitore dimostra di aver preso consapevolezza della sua condotta e sulla ricaduta che questa può aver avuto sui figli, altri invece optano per una linea più morbida. Quando viene deciso un orientamento poi tutti i giudici di vi si attengono per coerenza di ufficio, in questo momento prevale un orientamento più limitativo nei casi di violenza di genere, le visite protette vengono disposte sempre previa presa di consapevolezza del genitore violento rispetto alle sue condotte. Le scelte differiscono da un caso all'altro dipendentemente dalla gravità dei fatti accaduti e dalla risposta dei soggetti coinvolti, vi è tuttavia una certa discrezionalità da parte del giudice, limitata se c'è un accordo tra tutti di mantenere un certo orientamento.

5. Nell'attesa di ottenere risposta da parte del Tribunale, alcuni Servizi chiedono protezione presso le case rifugio e cercano di mediare con il genitore maltrattante, altri invece aspettano l'arrivo delle disposizioni che hanno dei tempi da rispettare. Il Tribunale come valuta queste posizioni?

I servizi degli enti locali non hanno diretta legittimazione ad agire e dovrebbero attenersi alle disposizioni del Tribunale. Nel caso in cui decidano di agire diversamente o in assenza di provvedimento sono poi tenuti a motivare le loro azioni, di cui hanno piena responsabilità. Di fatto questo però non accade. La difficoltà maggiore si pone quando vi è una volontà riconoscibile di disattendere un provvedimento giudiziario, in questo caso possono sorgere dei problemi, ma che necessitano comunque di essere dimostrati. Devono quindi esserci giustificati motivi per agire in assenza di provvedimento o per non svolgere quanto previsto da parte del Tribunale. Nei casi in cui queste azioni non abbiano un effettivo risvolto positivo il Tribunale si trova nella condizione di dover prendere in mano la situazione ed agire cercando di arginare la criticità emersa. I casi di questo tipo presso il Tribunale per i minorenni di Trieste sono fortunatamente rari e la Regione Friuli Venezia Giulia opera molto bene sotto il profilo della protezione dei minori. Il problema non ha una soluzione univoca e dipende da caso a caso, poiché si assiste a casi in cui il genitore maltrattante non dimostra interesse nel vedere i figli e non chiede insistentemente dove siano e come stiano, mentre altri dimostrano di voler mantenere il rapporto con i figli con modalità più o meno insistenti e adeguate. Il Tribunale avendo un mandato inevitabilmente rigoroso non lascia spazio alle interpretazioni, va rispettato il diritto dei genitori a vedere i propri figli e viceversa viene tutelato il diritto del minore a mantenere i rapporti affettivi ed emotivi con il proprio padre salvo quando non vi sia una situazione pregiudizievole per il minore.

6. Secondo la sua esperienza, i professionisti che lavorano all'interno del Tribunale per i minorenni hanno svolto formazioni specifiche in merito alla violenza domestica e di genere e/o alla violenza assistita?

Alcuni si, ma non tutti. Più che dei percorsi formativi si tiene molto in considerazione l'esperienza pratica acquisita sul campo nel rispetto delle specifiche competenze professionali. I giudici togati sono magistrati di carriera, fanno regolarmente formazione all'interno del loro percorso di carriera, tengono regolarmente conferenze e corsi di formazione, sono in continuo aggiornamento. Chi tra loro ha fatto penale ordinario ha sicuramente una formazione anche rispetto ai delitti di genere.

Noi giudici onorari siamo 21 ed abbiamo professionalità differenti: pedagogisti, psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, educatori, avvocati, dirigenti scolastici in pensione. Molti hanno lavorato oppure lavorano tuttora nella pubblica amministrazione, qualcuno ha diretto servizi come consultori familiari ed ha esperienza diretta, non c'è un'omogeneità dei percorsi formativi per tutti, siamo un gruppo multiprofessionale e multidisciplinare, piuttosto eterogeneo. La violenza domestica viene trattata direttamente e di più nel procedimento penale ordinario, spesso leggiamo gli atti ma non disponiamo in merito tranne nel caso di minori.